

COMPENSI PROFESSIONALI E COMMISSIONE PARCELLE

Le nuove linee guida sul funzionamento della Commissione Parcelle e sulla procedura per il rilascio del Parere di Congruità sui Corrispettivi per le Prestazioni Professionali e il Contratto Sintetico

Bergamo, 19 aprile 2017

LA GENESI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI LINEE GUIDA

Relatore: Arch. Angelo Mambretti



CRONOLOGIA

Nell'arco di sei anni le modalità di valutazione dei corrispettivi per le nostre prestazioni professionali in vigore da oltre cinquant'anni con la Legge 143/1949 sono state completamente sovvertite, partendo dall'abrogazione dei minimi tariffari con il "Decreto Bersani" convertito nella Legge 04.08.2006, n. 248



DECRETO LEGGE 04/07/2006 N. 223

CONVERTITO IN LEGGE 04/08/2006 N. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (Decreto Bersani)

TITOLO I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Art.2: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PROFESSIONALI

... dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime

...



A seguito di tale cambiamento la “Commissione Tariffa”
della Consulta Regionale,
nell’anno 2011 elaborava nuove Linee guida per incarichi privati e pubblici.

Esse non ebbero mai la luce, perché la Legge 24.03.2012, n. 27
abrogò le tariffe professionali.



LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27

**Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1:
Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni ed infrastrutture**

CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Art.9: DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante
3. ...



4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento , al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.



L'impegno del Gruppo di Lavoro "Contratti e Compensi" della Consulta Regionale portava alla stesura del
"Regolamento per il rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese"
e delle
"Linee Guida per il rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese"
ai sensi del Comma 3 dell'art. 5 della Legge 24.06.1923, n. 1395
approvate dal Consiglio Direttivo il 4 luglio 2013 e
a seguire adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bergamo
ed entrate in vigore nel marzo 2015 dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea ordinaria degli iscritti.



Nel contempo veniva emanato il D.M. 143/2013 per gli incarichi pubblici ed il Gruppo di Lavoro “Professione, contratti e compensi” della Consulta Architetti Lombardi, con il contributo dei delegati degli Ordini Provinciali A.P.P.C, ha provveduto all’aggiornamento, in data 17 febbraio 2016, condensando in unico testo le “Linee Guida sul funzionamento della Commissione Parcelle e sulla procedura per il rilascio del parere di congruità su corrispettivi per le prestazioni professionali”, accompagnato dal “Format di contratto semplice” per incarichi professionali privati, approvati dal Consiglio Direttivo il 20 ottobre 2016 con modifiche al testo definito dal Gruppo di Lavoro.



RIFLESSIONI

Gli unici dispositivi di legge rimasti in vigore sono:

- **LEGGE 24 GIUGNO 1923, n. 1395**

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti

Art. 5: Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

...

Comma 3: Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.

- **CODICE CIVILE**

LIBRO QUINTO: DEL LAVORO - TITOLO III: DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO II: DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 2233 COMPENSO – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora Consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.



- **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Art. 633: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il Giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna [...]

3) Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata

Art 636: Nai casi previsti nei nn.2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata del parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre, se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

...



- **NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI (gennaio 2014)**

Art. 24: CONTRATTI E COMPENSI

1. E' fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.



CONCLUSIONI

Ora che le tariffe sono state abrogate, il parere non vincolante dell'Ordine professionale competente

può fornire al Giudice valide indicazioni per valutare la prestazione.

Non esistono più tabelle di riferimento per stabilire il nostro corrispettivo,

perché viene demandato al nostro grado di maturità il compito di quantificarlo, tenendo ben presente che la misura del compenso

“deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro del professionista”

Non solo perché lo impone il Codice Civile,

ma perché dobbiamo essere consapevoli del fatto che il nostro prestigio

deve essere tutelato dall'offerta qualificata della nostra professionalità

e dal conseguente adeguato compenso.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

